

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Bianca Magarò

Procedimento n.02/2024

Ha adottato la seguente decisione nel procedimento in epigrafe

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con comunicazione e-mail del 13 maggio 2024 il Presidente di Giuria della manifestazione A5* - MALASPINA TEAM CHALLENGE CON MONTEPREMI DEDICATO - 9-12 maggio 2024 presso SCUDERIE DELLA MALASPINA S.S.D. A R- sig.ra Patrizia Magini, nell'inviare alla Segreteria Organi di Giustizia le relazioni di concorso, allegava una dichiarazione della steward Maria Angela Tindo e una denuncia a firma dell'avv. Michela Maosero in nome e per conto dei sigg.ri *OMISSIS* e *OMISSIS*, genitori della atleta minorenni *OMISSIS*.

Nell'allegare tali documenti precisava quanto segue <<per quanto avvenuto in campo prova domenica 12 maggio per la Categoria G.P. Una mia precisazione è doverosa: la concorrente non ha partecipato alla suddetta Categoria per decisione presa dall'istruttore delegato in ben due occasioni la prima su mia richiesta come Presidente di attendere qualche cavallo in attesa della delega mancante per la junior, la seconda richiesta effettuata direttamente dalla mamma della concorrente. Da parte mia come Presidente e della steward Tundo c'è stata fin dall'inizio la massima disponibilità a non negare la partecipazione della concorrente alla gara.>>.

I documenti allegati ineriscono, in effetti, alla mancata partecipazione della minore alla prova di concorso indicata, in particolare, nell'esposto viene ritenuta non corretta la sospensione dell'allenamento della minore ad opera della steward Tundo e senza motivazione il fatto che la minore sarebbe stata "fermata" il giorno del Gran Premio per una asserita mancanza di delega dell'istruttore titolare.

Nella relazione della steward Tondo i fatti vengono rappresentati in maniera conforme alla P.dG. e la decisione di mancata partecipazione dell'atleta minore alla categoria viene attribuita all'istruttore delegato presente e non attribuita alla Giuria.

Preliminarmente questo Giudice deve rilevare la carenza di legittimazione passiva dei reclamanti nonché la tardività/nullità del reclamo.

Ai sensi dell'art.319.20 del Regolamento Generale Libro VI Manifestazioni Sportive Titolo VI Reclami << Per i concorrenti under 18 la facoltà di reclamo è riconosciuta

all'Istruttore/Tecnico. Nessuna facoltà di reclamo né di interlocuzione con la Giuria è riconosciuta all'esercente la potestà genitoriale per aspetti tecnici e/o tecnico-sportivi.>>. Il reclamo risulta presentato da un legale (peraltro privo di procura) a nome e per conto dei genitori della minore, pertanto è inammissibile sotto tale aspetto.

E' ad abundantiam inammissibile anche sotto il profilo della tempistica in quanto l'art. 320.1.1 prevede che i reclami devono essere presentati a pena di nullità << prima dell'inizio di una categoria, gara o partita, in relazione ad ogni irregolarità riguardante il campo, il percorso, le caratteristiche delle attrezzature e/o degli ostacoli e le loro dimensioni, le distanze, le altezze, il previsto ordine di partenza, la qualificazione dei concorrenti e dei cavalli, anche per quanto attiene alle limitazioni di partecipazione alla gara, e la formula della categoria, e ad eventuali difformità riscontrate con il programma;>>.

Nel caso in esame venendo in esame la presunta esclusione della minore dalla partenza essa avrebbe dovuto essere fatta valere nell'immediatezza. In ogni caso si è in presenza di dichiarazioni degli Ufficiali di Gara precise e concordanti.

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, sulla base della documentazione acquisita ed esaminata, per tutti i motivi di cui sopra,

DICHIARA

l'**inammissibilità** del reclamo,

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 20 maggio 2024

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magarò

